



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 17/11/2017

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 17

Oggetto: **LEGGE DI BILANCIO 2018: PRIME ANTICIPAZIONI**

- **Disegno di Legge di Bilancio 2018**

È attualmente all'esame del Senato la c.d. "Legge di Bilancio 2018" contenente una serie di misure di rilevante interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta ed i lavoratori.

Il testo del disegno di legge si compone di 120 articoli ed entrerà in vigore, dopo l'approvazione definitiva e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1° gennaio 2018.

Di seguito si propone un'analisi delle disposizioni contenute nel **DDL - "Legge di Bilancio 2018"**, attualmente all'esame del Senato, che interessano l'operato dei datori di lavoro/sostituti d'imposta.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

L'articolo 4 del Disegno di Legge aggiunge

- la **nuova lettera d-bis)** al comma 2, **art. 51 del TUIR**, stabilendo la **non concorrenza** alla formazione del **reddito di lavoro dipendente** per le **somme erogate o rimborsate** alla generalità o a categorie di dipendenti, **dal datore di lavoro**, o le spese da quest'ultimo sostenute, per l'**acquisto** degli **abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** del **dipendente** e dei suoi **familiari**.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018

L'articolo 6 del Disegno di Legge **estende al 2018** la **sospensione** dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono **aumenti** dei **tributi** delle **addizionali rispetto** ai livelli **2015**.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

L'articolo 8 del Disegno di Legge introduce uno specifico **credito di imposta** per le imprese che investono in **formazione del personale**.

Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **40%** del **costo aziendale del personale** occupato in attività di **formazione** nei campi delle conoscenze delle **tecnologie informatiche** previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali *“big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”*.

Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria” o “periodica” del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.

Il credito di imposta è utilizzabile nel **periodo di imposta successivo** a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

L'articolo 16 disciplina un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di **trentasei mesi**, destinato ai **datori di lavoro privati** che, a partire **dal 1° gennaio 2018**, assumono, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, soggetti con **età inferiore a 30 anni** che **non siano stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altri datori di lavoro (**al momento non è chiarito da quanto tempo!**). Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

Limitatamente alle **assunzioni** effettuate entro il **31 dicembre 2018**, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che abbiano superato i **35 anni di età**, a parità delle altre condizioni.

L'incentivo si sostanzia

- nell'**esonero** dal versamento del **50%** dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro,
- per un periodo **massimo di 36 mesi**,
- nel **limite di 3.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL. Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L'incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgsn. 150/2015, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i 6 mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la **perdita dell'incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruito**.

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- in caso di **prosecuzione** a tempo indeterminato di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- nel caso di **trasformazione** di un **contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo **non** trova **applicazione**, invece, per i **datori di lavoro domestico** e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 9 dell'articolo 16 del Disegno di Legge prevede l'**esonero totale** dai **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, di

- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro** per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di **apprendistato di alta formazione e ricerca**.

Abrogazione esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale

Contestualmente all'inserimento del nuovo incentivo all'occupazione stabile, il comma 10 dell'articolo 16 del Disegno di Legge prevede l'abrogazione dei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della Legge n. 232/2016, che prevedevano un incentivo per le assunzioni, intervenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, con modalità di alternanza scuola lavoro o in apprendistato duale.

BONUS 80 EURO

L'**articolo 18** del Disegno di Legge interviene sull'**art. 13, comma 1-bis del TUIR** recante la disciplina del **Bonus 80 euro** (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus.

In particolare, **fermo restando la misura massima annua del bonus** (pari a **euro 960**), l'importo spettante a tale titolo sarà così determinato:

Reddito complessivo (RC)	Bonus spettante
Non superiore a euro 24.600	euro 960
Compreso tra euro 24.600 e euro 26.600	euro 960 x $(\frac{26.600 - RC}{2.000})$
Superiore a euro 26.600	-

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER RIORGANIZZAZIONE/CRISI AZIENDALE

L'**articolo 19** del Disegno di Legge, proroga il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale:

- per gli **anni 2018 e 2019**;
- per aziende con **organico superiore a 100 unità** e con rilevanza economica strategica;
- previo **accordo governativo** presso il Ministero del Lavoro;
- nel limite di **100 milioni di euro annui** di spesa.

L'estensione del trattamento potrà interessare un periodo che arriva:

- **fino a 12 mesi** per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall'art. 21, comma 2, del Disegno di Legge in esame, caratterizzata da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
- **fino a 6 mesi** per i casi di riorganizzazione aziendale prevista dall'art. 21, comma 2, del Disegno di Legge in esame, caratterizzata da interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.

Per l'**accesso all'intervento** in esame l'azienda dovrà presentare **piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale** che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con più regioni nei casi di pluralità di unità produttive sul territorio nazionale

AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI

L'**articolo 20** del Disegno di Legge definisce il quadro degli **interventi** volti a limitare il ricorso al licenziamento dei lavoratori di imprese in crisi, nonché delle **agevolazioni alla ricollocazione**.

Nel primo caso, per i lavoratori per i quali non è previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione potrà concludersi con un accordo contenente un piano di ricollocazione inerente gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero.

È altresì concesso ai suddetti profili professionali:

- richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
 - entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo,
 - l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione,
-

-
- nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.

L'assegno concesso secondo le suesposte indicazioni risulta spendibile, durante il trattamento di CIGS, per ricevere assistenza intensiva alla ricerca di un nuovo lavoro e per una durata minima non inferiore a sei mesi e massima non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Fermo restando che all'attività di mantenimento e sviluppo delle competenze potranno partecipare sia i centri per l'impiego che i soggetti privati accreditati, preme evidenziare che la disposizione prevede che ai lavoratori ammessi all'assegno non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Il comma 4 prevede che, per il lavoratore che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro, sia prevista l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto.

Dal lato datoriale, allo stesso spetta:

- l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali,
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- nel **limite massimo** di importo pari a **euro 4.030** su base annua,
- per una durata non superiore a:
 - 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
 - 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
 - 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

L'articolo in esame, da ultimo, prevede che dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82% (raddoppio del contributo di licenziamento). Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate seguendo la procedura di dichiarazione di mobilità, entro il 20 ottobre 2017.

APE - ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA

L'**articolo 22** del Disegno di Legge introduce alcune modifiche in materia di **Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)**. Fermo restando che tale istituto rappresenta un prestito volto a permettere l'uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, **residuino** un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento, viene precisato che:

- per quanto attiene i **requisiti di tipo oggettivo**, il prestito corrisposto ai soggetti destinatari **avrà scadenza al 31 dicembre 2018**;
-

-
- con riferimento ai **requisiti di tipo soggettivo**, ai soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, sono aggiunti **coloro che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del termini del rapporto a tempo determinato se nei 36 mesi precedenti la cessazione abbiamo avuto almeno 18 mesi di lavoro dipendente;**
 - ai fini dell'accesso all'indennità già riconosciuta, interviene una **riduzione di 6 mesi per ogni figlio, dei requisiti contributivi di accesso per le donne, nel limite massimo di due anni.**

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO

L'**articolo 74** del Disegno di Legge in esame delega i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ovvero i programmi operativi complementari a definire speciali misure volte a favorire le assunzioni con contratto **a tempo indeterminato**, nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,**

- di **giovani sotto 35 anni**, ovvero
- di **soggetti di età superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.**

Per tali soggetti, già destinatari dell'incentivo di cui all'articolo 16 del Disegno di Legge (incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile), i programmi operativi di cui sopra potranno prevedere l'estensione al 100% del medesimo esonero (previsto per la generalità dei casi nella misura del 50%), fermo restando però i limiti di importo annuo previsti dallo stesso articolo 16.

Come già descritto ad inizio circolare dobbiamo attendere la definitiva approvazione e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché successivamente le circolari esplicative da parte degli Organi Competenti, vi terremo pertanto aggiornati con successive comunicazioni riguardo alla materia.

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI
